

CAPITOLATO D'ONERI - DISCIPLINARE

PROCEDURA PER L'ACCESSO AL SISTEMA DI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELL'ENTE CON IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – “TOOLKIT MINERVA”, SECONDO LE SPECIFICHE TECNICHE DEGLI AVVISI RELATIVI AL SUBINVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” - J81C26000030006

Art.1 Premesse e finalità.....	3
Art. 2 Oggetto.....	3
Art. 3 Formazione.....	3
Art. 4 Fasi di realizzazione del progetto.....	3
TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura.....	4
Art. 5 Obblighi e condizioni.....	4
A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE.....	4
B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.....	4
C. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	4
D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	5
E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI.....	5
F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	5
G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	6
Art. 6 Durata.....	6
Art. 7 Importo della fornitura.....	6
Art. 8 Esecuzione, Fatturazione e Pagamenti.....	6
Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Art. 10 Modifiche e varianti in corso d'opera.....	7
Art. 11 Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito.....	8
Art. 12 Subappalto e sub-affidamenti.....	8
TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR.....	10
Art. 13 Obblighi derivanti dal PNRR.....	10
Art. 14 Parità di genere e generazionale.....	10
TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.....	11
Art. 15 Danni e responsabilità.....	11
Art. 16 Penali.....	11
Art. 17 Risoluzione.....	12
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	13
Art. 19 Definizione delle controversie.....	13
Art. 21 Pantouflage.....	16
Art. 22 Whistleblowing dipendenti/appaltatori/concessionari/gestori di servizio.....	16
Art. 23 Rinvio alla normativa vigente.....	16
Art. 24 Clausole di chiusura.....	16

TITOLO 1 FINALITA' E OGGETTO

Art.1 Premesse e finalità

Il Comune di Reggio Emilia in data 16/01/2026 ha presentato propria candidatura all'Avviso Pubblico a valere sul PNRR "AVVISO PUBBLICO - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.3 "Competenze e capacità amministrativa", Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro", per la condivisione, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale dati (PDND) della classificazione dei profili professionali e di ruolo, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e denominato "toolkit Minerva", utile a rilevare il fabbisogno di nuove competenze e attivare percorsi di upskilling e reskilling ,secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato 2 dell'avviso sopracitato a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento.

Il presente capitolato descrive pertanto le condizioni contrattuali e le modalità di affidamento del servizio per l'accesso ai dati del Dipartimento attraverso 11 servizi integrati con la PDND e l'integrazione con il software Skema di ADS S.p.A. che costituirà l'interfaccia ai dati e il confronto con la classificazione in uso presso l'Ente, dettagliate nel capitolato tecnico per il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato.

Art. 2 Oggetto

Il contratto ha per oggetto l'accesso alle informazioni e l'integrazione con la classificazione dei profili professionali e di ruolo, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e denominato "toolkit Minerva" attraverso 11 servizi integrati con la PDND e l'integrazione con il software Skema di ADS S.p.A, secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato 2 dell'avviso sopra citato.

L'affidamento viene effettuato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D Lgs 36/2023, mediante Trattativa diretta sul MEPA di Consip.

Art. 3 Formazione

L'affidamento comprende la formazione all'uso delle nuove modalità operative introdotte al software in questione, sia del personale tecnico che del personale operativo, come dettagliato nel capitolato tecnico all'art. 4.

Art. 4 Fasi di realizzazione del progetto

Per quanto attiene le fasi di realizzazione del sistema e dei servizi del progetto si rimanda interamente all'Art. 4 "Piano Attività e Tempistiche" del Capitolato Tecnico.

L'adeguamento di software dovrà essere completato entro le scadenze previste dall'AVVISO PUBBLICO - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.3 "Competenze e capacità amministrativa", Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro"

Per quanto riguarda la verifica di conformità, si rimanda interamente all'Art. 5 "Collaudo del sistema" del Capitolato Tecnico.

TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura

Art. 5 Obblighi e condizioni

A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE

Al fine di attuare, controllare e coordinare le attività di realizzazione degli aggiornamenti, prima dell'inizio delle attività, il Fornitore designa, dandone comunicazione all'Amministrazione, un Responsabile di Progetto, il quale avrà specifico compito di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento.

Il Responsabile di Progetto del Fornitore sarà l'interlocutore e referente del Responsabile di Progetto dell'Amministrazione (RUP) e dei suoi assistenti ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.

B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna anche a:

- effettuare la fornitura e le attività oggetto dell'affidamento impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto.
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione.
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
- fornire un recapito cellulare del Responsabile di Progetto.
- comunicare all'Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale l'Amministrazione potrà inviare comunicazioni ufficiali al Fornitore, incluse contestazioni e reclami.

C. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamato può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI

Il Fornitore resterà proprietario della soluzione software fornita e dei relativi moduli utilizzati per le attività richieste, di cui detiene i codici sorgente, mentre il Comune di Reggio Emilia resterà proprietario delle parti di software open source sviluppate ad hoc per l'Ente. Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore si assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà darne avviso al Fornitore, utilizzando l'indirizzo PEC fornito dallo stesso, entro 180 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

In tal caso, sarà obbligo del Fornitore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l'Amministrazione rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole.

Fermi, in ogni caso, gli obblighi del Fornitore di risarcire il danno subito dall'Amministrazione, nonché di corrisponderle il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l'uso, da parte dell'Amministrazione, della soluzione hardware/software oggetto di gara o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile dell'Amministrazione ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente:

- procurare ad essa il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
- sostituire o modificare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione, così da eliminare l'accertata violazione.

G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 6 Durata

L'adeguamento di software dovrà essere completato entro le scadenze previste dall'AVVISO PUBBLICO - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.3 "Competenze e capacità amministrativa", Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro"

Art. 7 Importo della fornitura

L'importo a base della trattativa è di € 51.500,00 IVA esclusa, ed è comprensivo di tutti i costi necessari alla fornitura e alla realizzazione di tutto quanto richiesto dal capitolato tecnico.

Art. 8 Esecuzione, Fatturazione e Pagamenti

L'effettivo inizio delle prestazioni è subordinato alla formale sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 36/2023.

Il suddetto verbale deve essere firmato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e controfirmato per accettazione dal Legale Rappresentante dell'operatore economico.

La data apposta su tale verbale determina la decorrenza ufficiale dei termini contrattuali e l'inizio delle attività.

L'esecuzione delle prestazioni è monitorata attraverso verifiche intermedie e finali, in conformità all'articolo 116 del D.Lgs. 36/2023 e relativo Allegato II.14.

Al termine di ciascuna fase l'Appaltatore trasmetterà la documentazione e i deliverable previsti. Il RUP procederà alla verifica dei materiali entro i termini di legge:

- **Fase 1:** Emissione di apposito Verbale di verifica di conformità parziale / Stato Avanzamento Prestazioni (SAL) attestante il corretto completamento della fase.

- **Fase 2:** Emissione del Verbale di Regolare Esecuzione finale firmato dal RUP, che attesta la completa e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e costituisce l'atto di collaudo finale.

Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà per stati di avanzamento, mediante emissione di singole fatture elettroniche da parte dell'Appaltatore, secondo la seguente ripartizione percentuale:

- Quota del 20% del valore contrattuale: esigibile al termine della Fase 1, previa sottoscrizione del relativo verbale di verifica parziale.
- Quota del 50% del valore contrattuale: esigibile solo a seguito dell'avvenuta asseverazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Quota del 30% del valore contrattuale: esigibile a termine della Fase 2, previa emissione del Verbale di Regolare Esecuzione finale.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data di ricevimento fatture, previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

Le fatture dovranno necessariamente riportare il CUP, il CIG e la seguente dicitura: "Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - 'PNRR "AVVISO PUBBLICO - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.3 "Competenze e capacità amministrativa", Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro" e dovranno essere intestate a Comune di Reggio Emilia – Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia – Codice Univoco Ufficio: EE8MJC

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

- Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
- Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 10 Modifiche e varianti in corso d'opera.

Le modifiche e le varianti in corso d'opera sono ammesse alle condizioni di cui all'Art.120 del D.lgs. n. 36/2023.

In particolare l'amministrazione si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:

- la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art.120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
- In casi eccezionali, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il Contratto con il fornitore

uscente ai sensi dell'Art.120 comma 11 del D.lgs 36/2023, ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 11 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall' Art.120 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 12 Subappalto e sub-affidamenti

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni o parti di prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tale indicazione, il subappalto non è autorizzabile.

È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni relative ai contratti ad alta intensità di manodopera, ove ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

L'autorizzazione al subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri posti a carico dell'Appaltatore, il quale resta responsabile della corretta e integrale esecuzione del contratto nei confronti della Stazione Appaltante.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

L'affidamento in subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante e alla verifica che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico cause di esclusione;
- c) le prestazioni da subappaltare siano state indicate dall'operatore economico all'atto dell'offerta;
- d) il contratto di subappalto individui puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali sia in termini economici.

L'Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni richieste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, apposita clausola con la quale il subappaltatore o subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La mancata osservanza di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto principale. È inoltre tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto o riguardino le prestazioni prevalenti.

L'Appaltatore corrisponde ai subappaltatori i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso.

La Stazione Appaltante, anche tramite il RUP e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ove nominato, verifica l'effettiva applicazione della presente disposizione.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023, e attivabili al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 60, comma 2, del medesimo decreto.

Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio o della fornitura affidati e ogni successiva modifica a tali informazioni.

Non si configurano come subappalto, nei limiti previsti dall'art. 119, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, le attività secondarie, accessorie o sussidiarie affidate a lavoratori autonomi, la subfornitura a catalogo di prodotti informatici e le ulteriori fattispecie escluse dalla qualificazione come subappalto dalla normativa vigente.

Qualora l'Appaltatore sia un consorzio, la richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere formulata e sottoscritta dal consorzio. Il contratto con il subappaltatore dovrà essere sottoscritto dal consorzio e non dalla singola impresa esecutrice, salvo diversa previsione normativa o indicazione della Stazione Appaltante.

Il subappalto non autorizzato, l'affidamento a terzi in violazione delle prescrizioni del presente articolo o il ricorso a ulteriore subappalto non consentito costituiscono grave inadempimento contrattuale e possono determinare la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Subappalto a cascata:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. n. 36/2023, non è consentito il ricorso al subappalto a cascata. Pertanto, le prestazioni affidate in subappalto dovranno essere eseguite direttamente dal subappaltatore autorizzato, al quale è fatto divieto assoluto di subappaltare a sua volta, anche parzialmente, l'esecuzione delle stesse.

Sub-contratti:

Ai sensi dell'art. 119, comma 3, non costituiscono subappalto le seguenti categorie di forniture e servizi (sub-contratti), per le quali è sufficiente la semplice notifica alla Stazione Appaltante prima dell'inizio della prestazione:

1. L'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre comunicare il nominativo e l'oggetto della prestazione;

2. La subfornitura a catalogo di prodotti informatici e di software licenziati;

3. I sub-contratti stipulati per l'acquisizione di beni e servizi accessori alla prestazione principale, di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, a condizione che l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Per i sub-contratti che non configurano subappalto, l'aggiudicatario dovrà comunque trasmettere alla Stazione Appaltante, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prestazione, copia del contratto e la documentazione attestante l'assenza di cause di esclusione in capo al sub-contraente.

TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR

Art. 13 Obblighi derivanti dal PNRR

Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:

- rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
- rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.

Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dall'Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Il Fornitore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.

Il Fornitore si obbliga a manlevare l'Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 14 Parità di genere e generazionale

Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, ("relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Art. 15 Danni e responsabilità

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto.

Il Fornitore solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 16 Penali

In caso di inadempimento del contratto, l'Ente, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA ESCLUSA). E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Ente.

La penale per inadempimento viene disciplinata come segue:

1. l'inadempimento sussiste quanto il Fornitore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l'inadempimento è tale anche se non assume il carattere della definitività;
2. la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;
3. rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato;
4. presupposto per l'applicazione della penale è l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione laddove l'inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore;

5. in caso di inesattezza dell'adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d'accordo tra le parti o, in mancanza, l'eventuale riduzione ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile;
6. la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore;
7. In caso di ritardo, la penale è quantificata ai sensi dell'Art. 126 del D.lgs. 36/2023 [in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale]; l'accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale.

Nel caso di violazione degli obblighi specifici per il PNRR, di cui al precedente articolo si applicano le seguenti disposizioni:

1. In caso di violazione dell'obbligo di produrre la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021) è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere comporta inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
2. In caso di mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", e contestualmente alla comunicazione ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3 e 4 del D.L. 77/2021.

Ai sensi dell'art. 47 comma 9 del D.L.77/2021 i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2,3 e 4 del medesimo articolo 47 saranno altresì pubblicati sul profilo Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Art. 17 Risoluzione

La risoluzione del contratto è applicata al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 122 del D Lgs 36/2023 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l'impossibilità di realizzazione dell'oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'Operatore economico o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.).

Art. 18 Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo dell'Amministrazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni;
- reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi effettivamente eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali con modalità tali da garantire tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione o causare interruzioni di funzioni e servizi.

Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, l'Amministrazione ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 20 - Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto. Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo alla ditta il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare ditta affidataria quali Responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività di sviluppo dei sistemi e dei servizi previsti dal presente contratto comportano il trattamento di dati personali che includono i dati anagrafici di persone a viene intestata una sanzione e alle targhe automobilistiche connesse a violazioni del Codice della Strada. Tali dati, di natura personale, i cui interessati sono cittadini e imprese, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con le finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali espletate attraverso la polizia locale ed in modo particolare per adempiere alle funzioni di sicurezza urbana, di prevenzione e di controllo.

La ditta, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare Comune di Reggio Emilia alla ditta per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto.

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- Decreto Legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n°101 Recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
- Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;
- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;

- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:

- a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
- b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente Contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del Contratto stesso.

Art. 21 Pantouflage

Il Fornitore dichiara di ben conoscere l'Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

Art. 22 Whistleblowing dipendenti/appaltatori/concessionari/gestori di servizio

In ottemperanza al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937, il Comune di Reggio Emilia ha attivato una piattaforma informatica dedicata al Whistleblowing, la quale garantisce canali di segnalazione di illeciti lavorativi, tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione.

La tutela si applica anche ai dipendenti e ai collaboratori dell'Appaltatore/Concessionario che operano per conto dell'Amministrazione, i quali possono segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

L'Appaltatore si impegna a informare i propri dipendenti e collaboratori circa la possibilità di utilizzare il canale di segnalazione interna del Comune di Reggio Emilia e garantisce l'assenza di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite la piattaforma informatica crittografata disponibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, al seguente percorso:

<https://www.comune.reggioemilia.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing>

Art. 23 Rinvio alla normativa vigente

Trattandosi di procedura finanziata con fondi PNRR, troveranno applicazione le disposizioni del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 come convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, del decreto Legge 16 luglio 2022, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che proroga fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate, derogatorie del codice dei contratti pubblici, come ribadito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.07.2023.

Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al D.lgs. n.36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici", al D.lgs. n. 50/2016 per le parti attualmente in vigore, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, al Codice delle Leggi Antimafia D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.

Art. 24 Clausole di chiusura.

Tutte le spese CONTRATTUALI, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Fornitore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

Il responsabile del procedimento RUP è individuato nella persona del Dirigente Ing. Andrea Bertani. Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di suoi collaboratori per effettuare, in

particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l'esecuzione della fornitura, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.

IL DIRIGENTE
(Ing. Andrea Bertani)

